



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

**Quadro sintetico delle qualifiche che consentono l'iscrizione di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998 aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 140/2010.**

**Avvertenza:** le tabelle pubblicate intendono rappresentare una guida pratica per l'aspirante consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ritiene di aver maturato un'esperienza professionale rilevante ai fini dell'iscrizione all'albo ed è stata redatta tenendo conto delle comunicazioni Consob adottate fino al 2008 in tema di iscrizioni di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari (consultabili sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)). Non ha, pertanto, alcun carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo l'accertamento dell'Organismo sul possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998.

QUALIFICA RILEVANTE PER L'ISCRIZIONE DI DIRITTO	COMUNICAZIONE CONSOB <sup>1</sup>	MOTIVAZIONE
Quadro direttivo di terzo e quarto livello	DIN/1047369 del 13/06/2001 DIN/2024801 del 15/04/2002	Qualifica equiparabile a quella di funzionario in base al CCNL ABI dell'11 luglio 1999
Responsabile del controllo interno	DI/99052230 del 05/07/1999 DIN/1035077 del 10/05/2001 DIN/2024801 del 15/04/2002	Soggetto che si trova a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di "controllo interno", ai sensi dell'art. 57 reg. Consob n. 11522/1998 (abrogato dal reg. Consob n. 16190/2007). Tale figura non coincide con il titolare di una filiale, bensì con il responsabile dell'intera Funzione di Controllo Interno della Banca.  <u>Nota:</u> A seguito dell'entrata in vigore del reg. congiunto Consob/BI del 31/10/2007, i titolari della funzione di controllo di conformità alle norme ( <i>compliance</i> ) e di revisione interna ( <i>internal audit</i> ) maturano, in forza delle loro

<sup>1</sup> Le comunicazioni Consob citate sono quelle di riferimento principale.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

		competenze, un'esperienza professionale rilevante ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 472/98. Per i titolari della funzione <i>di gestione</i> del rischio ( <i>risk management</i> ) è richiesta la conoscenza della regolamentazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva.
Amministratore delegato di una SIM (nonché di una SGR)	DIN/1073058 del 28/09/2001	Assume responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento, sia in quanto figura di vertice dell'organizzazione societaria sia in quanto la SIM (o la SGR) è per definizione autorizzata unicamente alla prestazione di servizi di investimento (ovvero nel caso della SGR, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o alla gestione collettiva del risparmio, in seguito alla modifica al D.M. n. 472/1998 intervenuta con il D.M. n. 140/2010).
Presidente, Vice-Presidente o consigliere di amministrazione (non delegato) di una SIM (di una SGR o di una banca autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento)	DIN/3027873 del 30/04/2003 DIN/7104602 del 27/11/2007	Solo qualora siano titolari di deleghe operative concernenti i servizi di investimento (ovvero nel caso della SGR, concernenti anche la gestione collettiva del risparmio, in seguito alla modifica al D.M. n. 472/1998 intervenuta con il D.M. n. 140/2010).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Direttore Generale di una SIM (o SGR ovvero di banca autorizzata alla prestazione di servizi di investimento)	DIN/1073058 del 28/09/2001 DIN/1064732 del 23/08/2001	Tale carica pone chi vi è posto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la conseguenza che, tenendo anche in considerazione l'oggetto sociale della SIM (ovvero della SGR), tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo.  Le stesse considerazioni valgono per il Direttore Generale di una banca autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento.
Addetto <u>unico</u> ad <u>unità operativa</u> "Borsino Titoli"	DIN/1023131 del 29/03/2001 DIN/1068755 dell'11/09/2001 DIN/1068761 dell'11/09/2001	Viene considerato un preposto all'unità operativa indipendentemente dalla formale preposizione, a condizione che l'ufficio Borsino Titoli sia considerato "unità operativa" all'interno della organizzazione funzionale della banca.
Direttore Ufficio postale	DIN/2040948 del 07/06/2002	In forza del D.P.R. n. 144/2001 Poste Italiane S.p.a. è stata equiparata alle banche nazionali per quanto concerne la prestazione di alcuni servizi di investimento. Pertanto i suoi dipendenti possono essere iscritti di diritto laddove sussistano i requisiti di cui all'art. 4 D.M.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

		472/1998.
Responsabile Ufficio marketing/ Responsabile commerciale di banca	DIN/51086 del 04/07/2000  DIN/3068443 del 23/10/2003	Inteso come figura ricoprente un ruolo di vertice nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari con poteri decisionali superiori ai funzionari addetti ai singoli servizi (singoli Settoristi). Si evidenzia, altresì, che in tale ambito non si fa riferimento solo all'attività operativa svolta presso filiali, ma, affinché ricorra la qualifica <i>de qua</i> , è necessario e sufficiente che il soggetto abbia assunto responsabilità diretta in tale ambito. Pertanto, può anche aver coordinato l'attività di sviluppo commerciale e aver provveduto all'attività di formazione del personale in tema di prodotti e modalità di vendita.
Titolare di filiale e Settorista <sup>2</sup>	DIN/3068443 del 23/10/2003	Entrambi in quanto: (i) addetti alla ricezione e trasmissione ordini nonché della mediazione e della commercializzazione di prodotti finanziari di 'raccolta' quali certificati di deposito, buoni fruttiferi, titoli di debito; e in ogni caso, (ii) siano in possesso delle qualifiche prescritte dall'art. 4 D.M. n. 472/1998 (dirigente, quadro di livello Q4 o Q3,

<sup>2</sup> Si tratta di un dirigente o quadro direttivo al quale nell'organizzazione della banca tradizionale è affidato il compito di gestire il lavoro svolto con un insieme di clienti (industria, artigianato, agricoltura, ecc.), normalmente appartenenti a certi settori di attività economica o a certe aree territoriali. In particolare delibera sulla concessione di fidi ai clienti a lui affidati nei limiti dei propri poteri decisionali, oltre a gestire i rapporti con essi in relazione alle problematiche di rischio che presentano. In aggiunta a ciò, e sempre con riferimento ai clienti affidati, si occupa anche di fornire consulenza e di avviare le pratiche relative ai servizi par bancari che la banca può offrire, come il leasing o il factoring.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

		<p>responsabile o preposto di dipendenza o di altra unità operativa).</p> <p>Per quanto attiene al punto sub (ii): in particolare, il Titolare di filiale è <i>generalmente</i> in possesso di tali qualifiche ovvero risulta essere responsabile di unità operativa (filiale).</p> <p>Diversamente per il Settorista, il quale, si sottolinea, potrà essere iscritto solo qualora il suo inquadramento corrisponda alla qualifica di dirigente, di quadro di livello Q4 o Q3, non essendo il “settore” di competenza identificabile con un’unità operativa.</p>
--	--	--



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

**Quadro sintetico delle qualifiche che non consentono l'iscrizione di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998 aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 140/2010**

<b>QUALIFICA IRRILEVANTE PER L'ISCRIZIONE DI DIRITTO</b>	<b>COMUNICAZIONE CONSOB<sup>3</sup></b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Quadro direttivo di 1° livello	DIN/1047369 del 13/06/2001	Qualifica non equiparabile a quella di funzionario in base al CCNL ABI dell'11 luglio 1999.
Quadro direttivo di 2° livello	DIN/2024801 del 15/04/2002	Qualifica non equiparabile a quella di funzionario in base al CCNL ABI dell'11 luglio 1999.
Vice responsabile di filiale/Vice responsabile di unità operativa	DIN/1047369 del 13/06/2001 DIN/1069052 del 12/09/2001 DIN/4019200 del 01/03/2004	La qualità di reggente o di vice reggente non è sufficiente a far acquisire l'esperienza professionale richiesta ai fini dell'iscrizione. Per giunta l'art. 4 fa riferimento espressamente al "responsabile di unità operativa", non ricomprendendo anche il suo sostituto.
Operatore in titoli - titolare	DI/99086824 del 24/11/1999 DIN/66534 dell'08/09/2000 DIN/1023094 del 29/03/2001	Non costituisce posizione sufficiente a configurare la responsabilità di (o la preposizione ad) un'unità operativa ai sensi dell'art. 4. Infatti l'assunzione di responsabilità decisionali correlata a tale qualifica non è sufficiente se l'interessato non è preposto o comunque responsabile di una dipendenza o

<sup>3</sup> Le comunicazioni Consob citate sono quelle di riferimento principale.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

		di altra unità operativa.
Amministratore e Presidente di una banca	DIN/7624 del 02/02/2000	Si esclude che il solo possesso di tale qualifica comporti di per sé una specializzazione nel settore della prestazione dei servizi di investimento e, pertanto, la necessaria esperienza professionale per l'iscrizione di diritto. Occorre, infatti, una delega specifica in uno di tali servizi.
Private banker	DIN/6070928 del 25/08/2006 DIN/1069070 del 12/09/2001	In quanto non è un preposto o responsabile di una dipendenza della banca o di altra unità operativa della stessa, anche ove fosse l'unico dipendente a svolgere le attività inerenti la prestazione dei servizi di investimento.
"Conseiller financier" e altre figure professionali riconosciute all'estero	DI/99071979 del 04/10/1999 DIN/1050703 del 27/06/2001	L'esenzione è riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nell'art. 4, e non anche a quelle estere corrispondenti.
Direttore amministrativo	DI/16885 del 02/03/2000	Lo svolgimento di mansioni meramente amministrative - pur se strumentali alla prestazione del servizio di investimento - non è tale da soddisfare la previsione della norma regolamentare.
Direttore generale di una società commissionaria di borsa	DI/1064732 del 23/08/2001 DIN/1072479 del 26/09/2001	Le attività di intermediazione mobiliare che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori potevano svolgere non sono assimilabili - sotto il profilo



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

		dei servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi, dei requisiti patrimoniali della società e dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci - a quelle disciplinate con la legge n. 1/1991 e dalla normativa a questa successiva (d.lgs. n. 415/1996 e d.lgs. n. 58/1998).
Agente assicurativo	DI/3540 del 19/01/2000 DI/40071 del 24/05/2000	Tra le attività che conferiscono una certa esperienza professionale legittimante l'iscrizione di diritto <u>non</u> è ricompresa quella di agente assicurativo.
Negoziatori individuati dalla Borsa Italiana spa	DIN/2007074 dell'01/02/2002	L'esenzione è riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali dell'art. 4, comma 1, lett. b), e non anche agli altri soggetti negozianti presi in considerazione dalla Borsa Italiana S.p.A., neppure nel caso in cui tali soggetti, oltre ad aver sostenuto il corso da negoziante indetto presso la Borsa, abbiano " <i>accumulato dai due ai tre anni di esperienza professionale presso una Sim, negoziando sia sull'MTA che sull&gt;IDEM</i> ".